

Regolamento 26 luglio 2007, n.3

“REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROCEDURE DI STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE PRECARIO”

Considerato

che l'Università degli studi di Messina, nell'ambito dell'autonomia delle proprie scelte di politica gestionale, intende procedere ad una graduale stabilizzazione del personale non dirigenziale di cui si è avvalsa negli ultimi anni mediante la stipula di contratti a tempo determinato, in accordo con quanto previsto dalla Legge 296/06 e dalla successiva Direttiva del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nelle PP.AA. n.7 del 30.04.2007;

preso atto

che le temporanee esigenze che hanno causato il ricorso a tali tipologie contrattuali sono diventate durature e che l'apporto di tali professionalità è indispensabile per il buon andamento, l'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa;

preso atto

che i processi di stabilizzazione potranno essere effettuati nei limiti delle disponibilità di bilancio dell'Amministrazione e nel rispetto delle disposizioni vigenti in tema di dotazioni organiche e di programmazione triennale dei fabbisogni;

**l'Università degli Studi di Messina
emana il seguente regolamento che disciplina le procedure
per la Stabilizzazione del Personale precario
che opera o ha operato nell'ambito dell'Ateneo.**

Art. 1

Finalità

1. Scopo del presente regolamento è di consentire l'avviamento delle procedure per la stabilizzazione del personale precario che abbia già maturato i requisiti previsti o che li maturerà in seguito, in accordo con quanto a tal proposito previsto dalla normativa in vigore.

2. Il presente regolamento potrà essere integrato successivamente in considerazione delle evoluzioni della normativa in materia ed in base alle esigenze dell'Amministrazione. La legge finanziaria 296/06 consente, infatti, di distinguere diverse vie da seguire in merito alla stabilizzazione del personale utilizzato con forme di lavoro precario, sia considerando come norma di principio il comma 519, riguardante esclusivamente i rapporti di lavoro a tempo determinato e il limite minimo del triennio di servizio e non riferibile a fondi esterni aggiuntivi per finanziare la stabilizzazione del personale in possesso dei requisiti, sia prendendo come riferimento il comma 417, regolato da un emanando DPCM previsto

dal comma 418, che consentirà la regolarizzazione di lavoratori che abbiano prestato la loro opera con tipologie contrattuali non a tempo indeterminato attraverso un apposito fondo, previsto dal comma 417.

Art. 2

Ambito di applicazione

La stabilizzazione è attuata in base al fabbisogno previsto dalla programmazione triennale che, a sua volta, tiene conto sia delle cessazioni per limiti di età del personale che delle esigenze della dotazione organica previste dalla nuova ristrutturazione dell'Amministrazione universitaria.

Per l'attuazione della stabilizzazione si prevede un piano di medio termine (biennale) che tiene conto delle esigenze e individua i profili da ricoprire in funzione delle categorie e qualifiche del personale interessato.

Art. 3

Requisiti

1. Per le finalità indicate al precedente articolo, in base alla Direttiva del Ministro per le Riforme e le Innovazioni nelle PP.AA. n.7 del 30.04.2007, si applicano i criteri e le modalità indicati dal comma 519 dell'art.1 della legge 27.12.2007, n.296.

L'iniziativa è rivolta alla stabilizzazione del personale non dirigenziale, di cui al comma 2 dell'art. 2 del Dlgs. 165/2001, che sia stato assunto con contratti a tempo determinato attraverso procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge, avente i seguenti requisiti:

- a) in servizio da almeno tre anni anche non continuativi all'entrata in vigore della legge (1° gennaio 2007);
- b) in servizio alla data di entrata in vigore della legge e che consegua il requisito temporale dei tre anni di attività lavorativa in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006;
- c) non in servizio alla data di entrata in vigore della legge ma che ha maturato il requisito temporale dei tre anni di attività lavorativa nel quinquennio anteriore al 1° gennaio 2007.

Dovrà, inoltre, essere rispettato il requisito del possesso del titolo di studio per l'accesso dall'esterno nelle singole qualifiche, previsto dai vigenti sistemi di classificazione; è possibile derogare a tale requisito esclusivamente per il personale assunto e inquadrato per legge o sulla base di procedure che prevedevano al tempo dell'assunzione titoli di studio diversi.

2. Al fine del computo della durata contrattuale dei rapporti di servizio intercorsi, si sommano gli anni, i mesi interi e le frazioni di mese (arrotondando ai 15 giorni).

3. Qualora il personale di cui ai commi precedenti sia stato assunto mediante procedure non concorsuali, saranno disposte, a cura dell'Amministrazione, idonee prove selettive.

4. Sono inclusi i periodi di servizio prestati con contratti a tempo determinato di tipo part-time.

5. Sono da intendersi esclusi dalla stabilizzazione i lavoratori che hanno prestato servizio presso l'Amministrazione, in virtù di contratti stipulati da società di somministrazione o di prestazione di servizi di cui sono dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo.

Art. 4

Avviso pubblico

1. In coerenza con i principi sanciti dal comma 3 dell'art. 35 del D.Lgs. 165/2001, in tema di pubblicità, trasparenza e pari opportunità delle procedure di reclutamento del personale, l'Università provvede a divulgare l'avvio delle procedure di stabilizzazione mediante avviso pubblico, finalizzato alla presentazione delle domande ed alla verifica dei requisiti previsti. Periodi di lavoro e titoli dei soggetti interessati alla stabilizzazione sono valutati comparativamente, al fine di individuare gli aventi diritto preferenziale per gli incarichi identificati in dotazione organica.

2. La valutazione comparativa è indetta con decreto del Direttore Amministrativo. L'avviso è pubblicato all'Albo dell'Università degli studi di Messina e sul suo sito web e indica il termine, le modalità di presentazione delle istanze ed i titoli valutabili. Il titolo preferenziale per la formazione delle graduatorie è l'anzianità di servizio; a parità di anzianità, le altre categorie di titoli valutabili sono quelle specificate dall'art. 6, comma 1 del Regolamento per il reclutamento del personale dirigente e tecnico-amministrativo dell'Università di Messina relativi a titoli di studio, esperienza professionale e titoli culturali desumibili da curriculum.

A parità di titoli, si applicano i criteri di preferenza indicati dall'art.5 del D.P.R. 9 agosto 1994, n. 487.

3. Un'apposita commissione esaminatrice, nominata con decreto del Direttore Amministrativo, formula le graduatorie, distinte per categorie e profili, sulla base dell'anzianità di servizio e, a parità di questa, degli ulteriori punteggi acquisiti come da precedente comma 2. Le graduatorie sono approvate con Decreto del Direttore Amministrativo e pubblicate all'Albo dell'Università degli studi di Messina e sul suo sito web.

4. La domanda di partecipazione alla procedura di stabilizzazione deve contenere apposita dichiarazione di non avere presentato analoga domanda presso altra Amministrazione.

Art. 5

Priorità di accesso

1. Sarà stabilizzato in primo luogo il personale che ha maturato il requisito dei tre anni di servizio nell'Università degli studi di Messina; in secondo luogo si procederà per coloro che abbiano raggiunto il predetto requisito presso diverse Amministrazioni, purché l'ultima Amministrazione nella quale si è prestato servizio, ai fini del computo del periodo minimo di lavoro che soddisfa il requisito, sia l'Università degli Studi di Messina.

2. Il personale di cui alla lettera b) del comma 1 dell'art. 3 potrà accedere alle procedure di stabilizzazione al compimento dei tre anni di attività lavorativa.

3. Sulla base delle graduatorie di cui all'art. 4 e del piano di stabilizzazione, nei tempi e secondo i criteri indicati dalla programmazione triennale, si stila un apposito prospetto che determina l'ordine cronologico delle assunzioni, distinte per categorie e profili.

Art. 6

Inquadramento

1. In tutti i casi la stabilizzazione viene effettuata relativamente all'ultima qualifica e categoria rivestite dal Personale.

2. Al fine della determinazione dell'inquadramento professionale, nel procedere alla stabilizzazione l'Università potrà fare utilmente riferimento a procedure selettive svolte presso altre Amministrazioni solo se riferibili alla qualifica per la quale si stipula il contratto a tempo indeterminato, altrimenti si dovrà procedere a nuova selezione.

Art. 7

Proroga dei contratti

Nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione, l'Università continua ad avvalersi, nei limiti delle disponibilità finanziarie, del personale di cui al precedente articolo mediante la proroga dei contratti in essere o la stipula di nuovi contratti.

Art. 8

Comunicazioni

L'Università, successivamente alla pubblicazione dell'avviso, comunicherà al Dipartimento della Funzione Pubblica – Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni ed al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati relativi al numero di dipendenti da assumere a tempo indeterminato in riferimento alla programmazione triennale del fabbisogno di personale.

